



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, nelle
persone dei sig.ri magistrati:

dott. Carlo Sorgi PRESIDENTE
dott. Maria Luisa PUGLIESE GIUDICE rel.
dott. Filippo Palladino GIUDICE

ha pronunciato la seguente ordinanza, a scioglimento della
riserva formulata all'udienza del 30 luglio 20159, nel
procedimento iscritto al n. 1780/2019 R.G., promosso da:

Coop Onlus

RECLAMANTE

contro

RESISTENTE

Avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza emessa in data
25 giugno 2019 dal Tribunale di Bologna in composizione
monocratica. 

Con ricorso depositato il 10.7.2019,

(Soc. Coop Onlus ha proposto reclamo avverso l'ordinanza
del 25.6.2019 pronunciata dal Tribunale di Bologna, in
composizione monocratica, che ha accolto la domanda ex art.

700 c.p.c., con la quale A: [] aveva chiesto che fosse ordinato "IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA", alla ([] soc.coop onlus la sospensione dell'efficacia del provvedimento di sospensione dal lavoro della odierna resistente, reimmettendola e/o reintegrandola immediatamente nel suo posto di lavoro, con le medesime mansioni di OSS e/o in mansioni compatibili con le prescrizioni della ASL, con condanna della società cooperativa

a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni a partire dal mese di febbraio 2019, o dalla diversa data che dovesse risultare dovuta in misura pari ad euro 1.800,00 lordi mensili o la diversa somma che dovesse risultare dovuta. Con vittoria di spese ed onorari.

La reclamante, richiamata la prima fase del procedimento, evidenziava la erroneità delle motivazioni addotte nella decisione del Tribunale in composizione monocratica che aveva accolto il ricorso ritenendo illegittima la sospensione dal lavoro della lavoratrice dell'1.10.2018. Secondo la reclamante la prevalente presenza di pazienti parzialmente collaboranti e completamente non collaboranti presso la struttura di viale Roma, avrebbe impedito di fatto la ricollocazione della lavoratrice, in quanto l'imposizione dello svolgimento dell'attività con le stringenti limitazioni di non movimentare carichi (anche pari a 8 kg) e/o pazienti, di non alzare le braccia sopra la linea della spalla, nonché evitare la più generale assistenza diretta di pazienti non



collaboranti, avrebbe significato, di fatto, di impedire all'operatore interessato di svolgere effettivamente la propria attività di operatore socio sanitario, presso le strutture, e più in generale, anche eventualmente presso i servizi domiciliari; che per tali ragioni e nell'ambito di tale contesto, era stata disposta la sospensione dal servizio della lavoratrice. Quanto alla collega F. , affermava che la posizione di quest'ultima era diversa, in quanto la stessa pur con tutte le perplessità del caso, dopo i relativi accertamenti medici da parte della Commissione AUSL E.R. era stata adibita agli unici turni di lavoro (presenti tra l'altro solo presso la CRA Pepoli) che risultavano, a detta dell'AUSL, maggiormente compatibili con le sue limitazioni. Diversa era la posizione di A. , che non poteva essere adibita a tali turni, sempre nell'ottica di tutela della sicurezza degli ospiti e delle lavoratrici stesse.

Affermava che di nessun rilievo era la circostanza che la convenuta facesse parte di un Consorzio a cui fa capo anche la Cooperativa A. , in quanto era differente datore di lavoro; inoltre affermava che ad oggi anche presso le strutture gestite da Ancora in provincia di Bologna () non esistevano posizioni vacanti compatibili con la situazione fisica della ricorrente.

Affermava che non avrebbe neppure potuto assegnare la lavoratrice a una mansione diversa, ancorché inferiore, per assenza in capo alla stessa dei necessari requisiti



professionali e anche in quanto le posizioni lavorative alternative - la mansione di ausiliaria- apparivano, secondo l'esperienza della Cooperativa, comunque incompatibili con le prescrizioni mediche accertate.

Inoltre, non avrebbe neppure potuto assegnare ad A una mansione diversa, ancorché inferiore, per assenza in capo alla stessa dei necessari requisiti professionali e/o perché le posizioni lavorative alternative (comunque si parlerebbe tutt'al più di una mansione di ausiliaria) apparivano ed appaiono, secondo l'esperienza della Cooperativa, comunque incompatibili con le prescrizioni mediche accertate in più occasioni. Affermava in ultimo che era del tutto inconferente il richiamo alla posizione di N S in quanto, tale lavoratrice, non più dipendente della Cooperativa In Cammino dal mese di dicembre 2016, aveva prescrizioni del tutto differenti rispetto a quelle riscontrate in capo alla A e produceva gli ultimi certificati medici di S (doc. 3 reclamante).

Il Giudice Unico della prima fase evidenziava che il giudizio di idoneità con limitazioni emesso in data 27.9.2018 all'esito della visita periodica, non avrebbe impedito alla lavoratrice di essere utilmente ricollocata in altre mansioni, considerate le grandi dimensioni della struttura e il posto resosi vacante della collega N S' addetta, presso la struttura di Viale Roma, a mansioni compatibili con il suo stato di salute e di recente collocata in quiescenza.



4 *

5

Ciò premesso, risultano incontestati e documentati i seguenti fatti.

La reclamante è una società cooperativa di rilevanti dimensioni, che occupa circa 1.100 soci lavoratori; opera prevalentemente nelle provincie della Regione Emilia-Romagna ed ha alcuni presidi anche al di fuori del territorio regionale. L'attività della Cooperativa è composta da:

- gestione diretta di servizi e strutture socio-sanitarie e socio-riabilitative;
- gestione di servizi erogati a favore di committenze pubbliche e private, disciplinati mediante contratti d'appalto o di servizio.

Le aree di intervento in cui sviluppata l'attività sociale della Cooperativa sono quelle di disabili, anziani, minori, servizio socio sanitari.

Nell'ambito dell'area anziani, la cooperativa gestisce i seguenti servizi: servizio di assistenza domiciliare - SAD; attività domiciliare integrata - ADI; centri diurni per anziani - CDA; Case Residenze Anziani; Case Albergo; Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

La lavoratrice resistente è operatrice socio sanitaria (OSS). Dopo un periodo iniziale in cui la ricorrente ha lavorato presso le strutture in Bologna, da circa 12 anni lavora presso la struttura di Viale Roma, sempre a Bologna. Ella è stata dichiarata il 27.9.2018 idonea al lavoro con le seguenti limitazioni: "non deve

6

movimentare carichi, non può essere sottoposta a sforzi fisici intensi, non deve effettuare movimenti al di sopra della linea delle spalle con l'arto superiore sinistro, non può effettuare turni notturni".


Con provvedimento dell'1.10.2018 la Cooperativa ha comunicato alla lavoratrice la sospensione dall'attività lavorativa, assumendo che tali limitazioni erano incompatibili con la sua attività.

In data 15.10.2018, a seguito di nuova visita, la lavoratrice veniva dichiarata idonea con le seguenti limitazioni: *"non movimentare carichi pesanti, non deve effettuare movimenti al di sopra della linea delle spalle con gli arti superiori, evitare posture prolungate in accovacciamento".*

A seguito di ricorso e visita medica collegiale, veniva dichiarata idonea con limitazioni: *"Non deve movimentare carichi di peso superiore a Kg 8. Non adibire a compiti di assistenza diretta (igiene, bagno assistito, posturazioni a letto e trasferimento letto Barcella) di pazienti totalmente non collaboranti".*

E' inoltre incontestato che la collega della resistente F

T dipendente della convenuta addetta presso la struttura di viale con mansioni di OSS, avente sostanzialmente le limitazioni analoghe ma più estese rispetto a quelle della ricorrente - F "non deve movimentare pazienti, non deve movimentare carichi superiori ai kg 5, non deve effettuare movimenti al di sopra della linea delle spalle" (doc. 8 ric.



* *

7

fascicolo 700 cpc), è stata riammessa in servizio (doc. 9 ric. fascicolo 700 cpc) ed adibita a mansioni che escludono la movimentazione manuale di carichi pesanti ed i lavori più faticosi così come risulta dal piano di lavoro che allegato dalla lavoratrice - (con il nuovo piano di lavoro la collega F T durante il turno della mattina provvede alla distribuzione delle colazioni nelle camere agli ospiti che non possono alzarsi in quanto ammalati, somministra le colazioni in sala ristorante. Riordina la sala ristorante, sparecchia, prepara il carrello dell'idratazione insieme agli infermieri, intrattiene gli ospiti li sorveglia. Alle 11 circa apparecchiava la tavola e prepara i carrelli per le camere, durante il pranzo aiuta gli ospiti a mangiare.

Dopo il pranzo, F a sparecchia la tavola e intrattiene gli ospiti che non sono andati a letto. Quando F: fa il turno di pomeriggio, svolge i seguenti compiti: accompagna in bagno gli ospiti autosufficienti, prepara i pannoloni per il cambio del giorno successivo; provvede al riordino degli armadi e dei comodini (2 per pomeriggio); assiste gli ospiti in sala ristorante durante la merenda; prepara insieme all'infermiera il carrello dell'idratazione, poi li sorveglia e/o accompagnava alle varie attività, infine somministra la cena in camera a quelli ammalati, in sala ristorante agli altri) -
(doc. 10 fascicolo 700 cpc).



Risulta pertanto provata la circostanza che la collega F T. sia destinataria di limitazioni ulteriori rispetto a

* >

8

quelle della ricorrente, essendole stato prescritto il divieto di movimentazione di carichi sino a 5 Kg e limitazioni ad alzare le braccia, mentre la ricorrente può movimentare carichi sino a 8 kg e non ha più limitazioni ad alzare le braccia. Tali limitazioni non hanno impedito al datore di lavoro di impiegarela proficuamente.

Risulta, inoltre, incontestato, che presso la struttura dove lavora la ricorrente il piano di lavoro sopra descritto (assegnato alla sig.ra F T) era stato affidato alla collega N S' attualmente in quiescenza e non ancora ricoperto da altra operatrice.

Ciò posto, il reclamo non è fondato, sussistendo i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare della lavoratrice. Sussiste il *fumus boni iuris*; la ricorrente ha allegato e provato che poteva essere impiegata proficuamente presso la struttura ove ha operato sino alla sospensione seppur con le limitazioni prescritte dal medico AUSL.

Il datore di lavoro non ha invece provato puntualmente l'inesistenza presso la struttura ove operava la lavoratrice ovvero in altre strutture da essa gestite di altre attività (anche diverse, ed eventualmente inferiori) compatibili con lo stato di salute della lavoratrice ed a quest'ultima attribuibili.

Sussiste l'attualità del pregiudizio imminente e irreparabile che legittima il ricorso alla tutela cautelare e d'urgenza: il Collegio osserva che è stato allegato e documentato dalla

4.4

9

lavoratrice che percepisce una retribuzione mensile lorda di euro 1.800,00 (doc. 12 fascicolo ricorrente art. 700 c.p.c.), vive da sola (doc. 13 fascicolo ricorrente art. 700 c.p.c.), e paga un affitto di euro 200 mensili (doc 14 fascicolo ricorrente art. 700 c.p.c.) e non percepisce alcuna retribuzione oltre allo stipendio; la retribuzione, ormai sospesa da marzo 2019, sine die, è necessaria per il suo mantenimento e per pagare mensilmente il canone di locazione dell'appartamento in cui vive; inoltre, essendo dipendente della reclamante, non ha alcun diritto a percepire sussidio di disoccupazione. Sussiste pertanto anche l'elemento del *periculum in mora*.

In ultimo, il ricorso alla tutela cautelare, con l'instaurazione del processo con ricorso depositato in data 4.3.2019, diversamente da quanto sostiene la resistente, non è tardivo per il decorso del tempo dal provvedimento di sospensione dell'1.10.2018. Ed infatti, come risulta pacifico e provato documentalmente, la ricorrente, come la collega F. I. ha inoltrato ricorso amministrativo avverso l'esito della visita medica del settembre 2018 e dell'ottobre 2018, ottenendo la visita collegiale soltanto il 16.11.2018. Con missiva del 15.1.2019 F. I. riceveva dalla resistente comunicazione che in data 26.1.2019 avrebbe potuto riprendere servizio.

La ricorrente che non poteva assumere iniziative giudiziarie prima di conoscere le risultanze della visita medica di

10

accertamento di idoneità alla mansione del medico competente del 12.2.2019 ai sensi di quanto previsto dal D.lgs- n.81/2008, correttamente ha atteso che il datore di lavoro si pronunciasse prima di depositare il ricorso cautelare. Il datore di lavoro si è pronunciato il 19.2.2019 disponendo la sua sospensione dal lavoro. Pertanto il ricorso cautelare depositato il 4.3.2019 è stato tempestivamente proposto.

Per le suddette ragioni reclamo viene respinto.

Le spese del processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- Respinge il reclamo;
- condanna la reclamante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa.


Si comunichi.

Bologna il 30.7.2019

Il Giudice est.
Dott.ssa Maria Luisa Pugliese



Il Presidente
dott. Carlo Sorgi



Tribunale di Bologna

depositato in Cancelleria

Oggi: 01 AGO 2019



Il Funzionario Giudiziario
Massimo Mascagni

